

COMUNE DI LU
- Provincia di Alessandria -
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 24 DEL 28/04/2016

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2016.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 21,15 presso la sede delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA di prima convocazione. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Dott. Michele Filippo FONTEFRANCESCO nella sua qualità di SINDACO ha assunto la presidenza e dichiarato aperta la seduta. Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pierangelo SCAGLIOTTI. Quindi i lavori consiliari seguono il loro corso ed il Presidente propone, nell'espletamento degli stessi, che si proceda all'esame e alla discussione dell'argomento che è posto al numero 7 dell'Ordine del giorno. All'appello risultano i Signori:

	Presente	Assente
1. FONTEFRANCESCO MICHELE FILIPPO	si	--
2. CAPRA DAVIDE	si	--
3. VIEL SELENA	--	si
4. ROGNA MAURO LUIGI	si	--
5. GARLANDO ELISA	si	--
6. MAZZOGLIO MARGHERITA	si	--
7. MORTARA PAOLO	si	--
8. NOVELLI PAOLA CARLA	--	si
9. MARANGONI CHRISTIAN	si	--
Totale	7	2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

«Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;

Visto l'art. 1, comma 14 lettere a), b), c) e d) concernente modifiche alla disciplina della TASI prevedendo in particolare l'esenzione della TASI per l'abitazione principale.

Visti l'art. 1, comma 28 e comma 681, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»;

«681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero in caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo».

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 30/07/2015 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2015 le aliquote TASI che si richiama integralmente anche in relazione all'entrata dei servizi indivisibili.

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto opportuno fissare l'aliquota del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C. – TASI) per l'anno 2016 nella misura del 1,5 per mille per Abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente A1, A8 e A9) senza detrazioni di imposta che dovrebbe assicurare il pareggio del Bilancio di previsione 2016 tenuto conto delle modifiche legislative operate in materia (esclusione prima casa e del taglio del fondo di solidarietà);

Ritenuto altresì con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare i seguenti servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 38.000,00

Viabilità e infrastrutture stradali	€ 65.494,42
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 7.500,00
TOTALE	€ 110.994,42

VISTI i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 49 1° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267:

- Parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi;
- Parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito altresì il parere del Revisore dei Conti in data 26/04/2016.

Visto l'esito della votazione: Consiglieri presenti n. 7

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Consigliere Marangoni) espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

- 1) di confermare per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) già approvate con deliberazione C.C. n. 24 del 30/07/2015 esecutiva con gli adeguamenti previsti dalla legge di stabilità 2016 nella misura di cui al seguente prospetto:

Aliquote	Misura
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente A1, A8, A9)	1,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

- 2) Di ritenere tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 Febbraio 2014 del M.E.F.;
- 4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

Successivamente

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

A richiesta del Sindaco

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Consigliere Marangoni) espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI LU
Provincia di ALESSANDRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/04/2016

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2016.

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA.

Avendo provveduto all'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole di regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 22/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

(Dott. Marco MARGIOCCHI)

F.to Marco Margiocchi

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE.

Avendo provveduto all'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole di regolarità contabile**, ai sensi dell'art. 49, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 22/04/2016


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Marco MARGIOCCHI)

F.to Marco Margiocchi

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 28/04/2016

Torino, li 26 aprile 2016



Spett.le

COMUNE DI
LU MONFERRATO

Oggetto: **Parere sulla proposta di variazione del regolamento per l'applicazione delle imposte componenti l'imposta unica comunale - I.U.C. - componente Addizionale comunale IRPEF, determinazione tariffe TARI, TASI e IMU - comune di Lu Monferrato.**

La sottoscritta Capretti Paola, revisore dell'Ente, ha esaminato le proposte di deliberazione consiliare:

- variazione del regolamento IUC per la componente Addizionale comunale IRPEF e determinazione aliquota ed esenzione per l'anno 2016
- piano finanziario dei costi della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2016 e determinazione delle tariffe TARI
- Determinazione della tariffe TASI per l'anno 2016
- Determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2016

Le entrate e le spese conseguenti alle proposte di deliberazione consiliare sono già comprese nel bilancio di previsione 2016-2018 per il quale la sottoscritta ha emesso parere in data 20/04/2016.

La relativa documentazione è pervenuta per e-mail nelle giornate del 22 e del 23 c.m.

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile del servizio tributi, esprime, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole all'adozione della proposta in oggetto.

Il Revisore

CAPRETTI Paola

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Michele Filippo Fontefrancesco
F.to Michele Filippo Fontefrancesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Pierangelo Scagliotti
F.to Pierangelo Scagliotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Artt. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2010, n. 69)

Si certifica che copia della presente deliberazione atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune sul sito www.comune.lu.al.it per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Li, 25 MAG. 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Romina Curci
F.to Romina Curci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art.134, comma 3, il giorno 28 APR. 2016

Li, 25 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pierangelo Scagliotti

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Li, 25 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pierangelo Scagliotti